

STRADE DEMANIALI DI USO PUBBLICO VICINALI

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di **PAOLO LORO**

REPERTORI

demanio, patrimonio e beni pubblici

JRE 33

STRADE DEMANIALI DI USO PUBBLICO VICINALI

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

EXEOedizioni 

ISBN: 978-88-97916-35-2

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di strade demaniali, di uso pubblico, vicinali, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-35-2 - codice: JRE33 - nic: 100 - prezzo: € 15,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it

www.territorio.it

www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

ABUSI DEI PRIVATI --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO

ABUSI DEI PRIVATI --> STRADE VICINALI

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> DIFFERENZA TRA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> DECORRENZA DEGLI EFFETTI

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> NATURA DICHIARATIVA

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> DENOMINAZIONE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE IN AMBITO INDUSTRIALE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE NEL PERIMETRO URBANO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICAZIONI GRAFICHE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICI DI DEMANIALITÀ, INSUFFICIENZA

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> STRADE DI COLLEGAMENTO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> VARCO A MARE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE

STRADA DEMANIALE --> PERTINENZE

STRADA DEMANIALE --> REQUISITI

STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO

STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO --> USO PUBBLICO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO

STRADA DI USO PUBBLICO --> CESSAZIONE

STRADA DI USO PUBBLICO --> ELENCO COMUNALE

STRADA DI USO PUBBLICO --> ESPROPRIAZIONE

STRADA DI USO PUBBLICO --> INVENTARIO COMUNALE

STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DEI PRIVATI

STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> COLLEGAMENTO CON LA VIA PUBBLICA

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> RISULTANZE CATASTALI, ELENCO STRADE PUBBLICHE

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO](#)

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI](#)

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI --> PROVA](#)

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> USO PUBBLICO](#)

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> UTI CIVES](#)

[STRADA PEDONALE](#)

[STRADA VICINALE](#)

[STRADA VICINALE --> CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE](#)

[STRADA VICINALE --> COLLATIO AGRORUM PRIVATORUM](#)

[STRADA VICINALE --> PRESCRITTIBILITÀ](#)

[STRADA VICINALE --> PUBBLICO TRANSITO](#)

[STRADA VICINALE --> REQUISITI](#)

[STRADA VICINALE --> REQUISITI --> ELENCO STRADE VICINALI](#)

[STRADE DI BONIFICA](#)

La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia generale della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).

n°25 ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.1336 del 19/11/2010 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Ettore Leotta

Sintesi: È illegittimo il provvedimento di autotutela, relativo ad un bene rientrante nel demanio marittimo, che non tenga conto del fatto che il bene è stato successivamente incluso nel demanio stradale ed è stato altresì oggetto di apposita convenzione con l'ANAS.

Estratto: «Come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella relazione allegata al controricorso, l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto della sola demanialità marittima dell'area così come rilevata dalle risultanze catastali, non tenendo in considerazione l'esistenza della convenzione stipulata dal ricorrente con l'ANAS sul presupposto del diverso titolo demaniale (stradale) e la pertinenza stradale delle opere in cemento armato esistenti. Ciò è sufficiente, a prescindere dal titolo di demanialità effettivamente attribuibile all'area collocata al di sotto ed in corrispondenza del viadotto stradale, ad evidenziare l'erronea valutazione delle circostanze di fatto compiuta dall'amministrazione in occasione ed ai fini dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente riteneva, infatti, di essere in possesso di un titolo validamente rilasciato dall'amministrazione titolare del relativo potere, a fronte del quale corrispondeva periodicamente un canone. Se vi fosse stato un problema di formalizzazione del passaggio dell'area de qua, dal demanio marittimo a quello stradale, tale da giustificare il tenore inibitorio dell'ingiunzione gravata, esso avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, fermo restando, in sede processuale, l'onere di impugnazione incidentale della convenzione stipulata dall'ANAS sul presupposto della demanialità stradale dell'area.»

n°26 ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE VICINALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3891 del 22/06/2010 - Relatore: Francesco Caringella - Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: L'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade vicinali fonda una presunzione che legittima il potere sindacale di ripristino dell'uso pubblico ed è suscettibile di contestazione solo con la proposizione di un'azione negatoria di fronte al G.O..

Estratto: «Ritenuto, in adesione a consolidata giurisprudenza, che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade vicinali soggette a uso pubblico comporta una presunzione della sussistenza del diritto di pubblico transito sulla strada che può essere vinta solo con l'esperimento dell'actio negatoria servitutis di fronte al giudice ordinario, ai sensi del disposto dell'art. 20, Il comma dell'all. "F" alla legge n. 2248 del 1865; Rilevato che, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, la sussistenza di tale iscrizione costituisce

presupposto che fonda la legittimazione del Comune all'esercizio del potere di ripristino dell'uso pubblico stesso, estrinsecazione del potere di autotutela possessoria; Rilevato che, nel caso di specie, il presupposto dell'iscrizione è integrato dalla deliberazione consiliare 20.12.2006 n. 86 con cui il Comune, sulla scorta della valorizzazione di una pluralità di indici sintomatici (cfr., ex plurimis, assenza di limitazioni all'accesso, uso indiscriminato da parte di un numero indeterminato di utenti dell'adiacente strada pubblica, concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale), ha classificato l'area in questione come "privata ad uso pubblico", inserendola negli elenchi delle strade pubbliche, Ritenuto pertanto, in applicazione delle coordinate ermeneutiche prima esposte, che detta iscrizione fonda una presunzione che legittima il potere sindacale di ripristino dell'uso pubblico ed è suscettibile di contestazione solo con la proposizione di un'azione negatoria che nella specie risulta effettivamente incardinata innanzi al Tribunale di Treviso;»

TAR ABRUZZO n.317 del 10/04/2010 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Cesare Mastrocola

Sintesi: Nel caso in cui il venga ordinato il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale iscritta negli elenchi, in sede amministrativa si deve ritenere sussistente il diritto della collettività e il Sindaco ben può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, salvo che colui che contesta l'esistenza del diritto può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente sperando l'"actio negatoria servitutis".

Estratto: «per costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 19 maggio 2003, n. 1926) nel caso in cui il venga ordinato il ripristino del pubblico transito su una strada vicinale iscritta negli elenchi, in sede amministrativa si deve ritenere sussistente il diritto della collettività (art. 20, comma 1, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) e il Sindaco ben può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, sicché colui che contesta l'esistenza del diritto può agire dinanzi al giudice ordinario, eventualmente sperando l'"actio negatoria servitutis", giusta quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, cit., il cui contenuto è stato ribadito dall'art. 18, comma 1, d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446 (T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 7 settembre 1999, n. 769; Cons. Stato, V, 4 nov. 1999, n. 1809; Cons. Stato, V, 2 novembre 1998, n. 1558; T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 29 novembre 1996, n. 2124; Cons. Stato, V, 2 aprile 1995, n. 522).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.991 del 26/02/2010 - Relatore: Sergio Conti - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: Presupposti di legittimità dell'esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali (art. 15 D. L. Lgt. 1446/1918) sono: a) la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada, anche se questa sia del tutto privata; b) la sopravvenienza di un'alterazione del preesistente stato di

fatto, che abbia frapposto impedimenti all'uso pubblico della strada medesima.

Sintesi: L'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti per le strade vicinali dall'art. 15 D. L. Lgt. 1446/1918 presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela.

Sintesi: In mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova.

Estratto: «Ancorché l'atto impugnato non rechi il richiamo ad alcuna disposizione normativa, non pare possa dubitarsi del fatto che il Sindaco abbia inteso utilizzare nella fattispecie il potere c.d. di autotutela possessoria delle strade vicinali, ad esso attribuito dall'art. 15 D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, Presupposti di legittimità dell'esercizio del suddetto potere sono: a) la preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada, anche se questa sia del tutto privata; b) la sopravvenienza di un'alterazione del preesistente stato di fatto, che abbia frapposto impedimenti all'uso pubblico della strada medesima. In materia, costante giurisprudenza ritiene legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio del sindaco l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244). Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche - la classificazione delle strade avendo, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva - bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile)" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7831; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155). Pertanto l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria previsti per le strade vicinali dall'art. 15 d.lg. 1 settembre 1918 n. 1446 presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare

esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006 , n. 1599). Si prescinde dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via vicinale, che tra l'altro prescinderebbe anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali, e sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostantivi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, quando sussista quantomeno una situazione di fatto di oggettivo possesso di un pubblico passaggio. Nel caso in cui il provvedimento di ripristino riguardi una strada non contemplata nell'elenco di quelle assoggettate ad uso pubblico, l'amministrazione deve porre a suo fondamento idonei accertamenti sulla sussistenza dell'uso pubblico pregresso e sulla concreta idoneità della strada a soddisfare attualmente esigenze di pubblica utilità (T.A.R. Umbria, 13 gennaio 2006 , n. 7). Pertanto, in mancanza di espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di tutela del sindaco è condizionato al preventivo rigoroso accertamento dell'uso pubblico della strada il quale deve essere condotto non già sulla base delle risultanze catastali, bensì mediante un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova (CS, sez.V, n. 522 del 7/4/1995; Tar Lombardia, BS, n. 769 del 7/9/1999; Tar Sardegna, n. 1246 del 21/12/2000).»

n°835 STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3531 del 15/06/2012 - Relatore: Andrea Migliozi -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: L'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale ad escludere o mettere in discussione l'utilizzazione ad un uso pubblico indiscriminato della strada stessa, in presenza degli elementi di giudizio che tale uso pubblico concorrono ad evidenziare.

Estratto: «Uno dei ragionamenti posti a base delle statuizioni prese dal Tar è quello per cui una porzione di via Picardi sarebbe di proprietà dell'appellata Società D. P. a questa pervenuta in ragione di un atto notarile di compravendita, risalente al 1934, in favore della dante causa della Società stessa. Ora ,anche a non volere seguire la contestazione della parte appellante secondo la quale in realtà il titolo dominicale è riconducibile solo ad una planimetria, mentre l'area de qua veniva ceduta e comunque incorporata nella preesistente sede stradale di via Picardi., l'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale ad escludere o mettere in discussione l'utilizzazione ad un uso pubblico indiscriminato della strada stessa., in presenza, s'intende degli elementi di giudizio (nella fattispecie sussistenti) che tale uso pubblico concorrono ad evidenziare.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.10781 del 03/11/2009 - Relatore: Maria Cristina Quiligotti -
Presidente: Michele Perrelli